

REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI CHIMICA E SCIENZE

I laboratori sono un luogo di studio e di lavoro .

Essi sono patrimonio e risorsa didattica dell'Istituto, pertanto, tutti coloro che vi accedono e facciano uso dei beni in dotazione dovranno prestare la massima cura e mantenerli corresponsabilmente in perfetta efficienza.

Il presente regolamento contiene le Norme che disciplinano l'accesso al laboratorio nonché le procedure operative di utilizzo.

Art. 1: Soggetti autorizzati all'uso dei laboratori.

a) L'accesso ai laboratori è consentito esclusivamente agli insegnanti del Dipartimento scientifico e matematico, agli assistenti tecnici in servizio nella scuola, alle classi accompagnate dall'insegnante, ed in orario extra-scolastico esclusivamente, al personale addetto alle pulizie;

b) è vietato l'accesso ai laboratori agli alunni non accompagnati dall'insegnante;

c) ogni altro uso e utilizzo dei laboratori, deve essere autorizzato dal D. S. e precedentemente concordato con il coordinatore del dipartimento scientifico e matematico e l'assistente tecnico;

d) l'utilizzo del Laboratorio è regolato da un calendario annuale predisposto dall'Assistente tecnico. Ogni docente è tenuto ad annotare anche data e ora di ingresso e di uscita, classe e tipo di lavoro svolto nonché eventuali anomalie verificatesi durante lo svolgimento delle attività didattiche;

e) nelle ore in cui la classe assegnataria non usufruisce del laboratorio, l'accesso è consentito anche ad altre classi, previa prenotazione da effettuarsi nell'apposito registro entro la mattinata del suo potenziale utilizzo;

f) negli orari in cui i laboratori non sono assegnati ad alcuna classe, l'accesso è consentito a tutte le altre classi, secondo le modalità della lettera e), escludendo il caso in cui vi è in corso un programma di manutenzione degli strumenti e/o apparecchiature;

g) nel caso il laboratorio sia usato al di fuori dell'orario di servizio dell'Assistente Tecnico, il docente coinvolto concorderà con quest'ultimo l'utilizzo e il riordino del materiale necessario allo svolgimento delle esperienze;

h) l'uso del laboratorio al di fuori dell'orario di servizio dell'assistente tecnico, è gestito in modo autonomo dal docente che ne faccia richiesta, che assume tutte le responsabilità di cui alla lettera b), c), dell'art. 9 del presente regolamento;

i) le chiavi d'accesso ai laboratori sono depositate c/o il Front Office.

Art. 2 : Norme di comportamento all'interno del Laboratorio.

a) In laboratorio è assolutamente vietato fumare, mangiare, bere, portare cibi e bevande e svolgere qualsiasi altra attività non inerente al laboratorio stesso;

b) zaini, cartelle e capi di vestiario vanno depositati al di fuori della zona di lavoro e in modo tale da non intralciare gli spazi attorno ai banchi e le vie d'uscita in caso di emergenza;

c) agli studenti è fatto divieto di allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza autorizzazione dell'insegnante o, in sua provvisoria assenza, dell'Assistente tecnico;

d) in caso di accertata allergia o sensibilità verso alcune sostanze o in presenza di asma o patologie similari, l'allievo è tenuto ad avvertire il docente prima di entrare nel laboratorio;

e) nell'eventualità di un qualsiasi infortunio, gli allievi sono tenuti ad informare immediatamente l'insegnante e/o l'Assistente tecnico;

f) il prelievo o il temporaneo spostamento all'esterno del Laboratorio di qualsiasi bene in carico allo stesso deve essere preventivamente autorizzato dal docente responsabile e annotato su apposito registro.

Art. 3: Norme sull'utilizzo delle apparecchiature.

a) All'inizio di ogni anno scolastico, a cura del docente accompagnatore, le esercitazioni devono essere precedute da una o più lezioni specifiche al fine di fornire istruzioni chiare sulla pericolosità del laboratorio, delle apparecchiature usate, sull'uso della fiamma, sulla conoscenza dei simboli di pericolo di sostanze e preparati chimici e delle modalità di allontanamento rapido dal laboratorio. Questa procedura di preventiva informazione e le istruzioni impartite vanno riportate sul giornale di classe e su quello personale del docente;

b) gli allievi devono riferire immediatamente all'insegnante qualsiasi guasto o malfunzionamento di strumenti, apparati, dispositivi di protezione individuale e segnalare prontamente allo stesso qualsiasi situazione che possa, anche solo apparentemente, influire sulla sicurezza del laboratorio;

- c)* tutti gli strumenti e i materiali necessari per la realizzazione di un'esperienza devono essere impiegati esclusivamente per l'uso;
- d)* è assolutamente vietato svolgere operazioni non espressamente descritte e illustrate dall'insegnante o prendere qualsiasi iniziativa personale nell'utilizzo dei materiali, delle apparecchiature e, soprattutto, delle sostanze chimiche fornite;
- e)* usare sempre con molta cura ogni tipo di attrezzatura e apparecchiatura fornita, seguendo scrupolosamente le indicazioni dell'insegnante;
- f)* non cercare di far funzionare apparecchiature che non si conoscono;
- g)* non toccare mai con le mani bagnate apparecchiature elettriche sotto tensione e tenere quest'ultime lontane dall'acqua;
- h)* inserire o disinserire le spine di apparecchi elettrici soltanto a interruttore spento. E' vietato alimentare apparecchiature elettriche per uso personale e in maniera autonoma
- i)* è tassativamente vietato manomettere le apparecchiature.

Art. 4: Norme generali sul lavoro.

Tutti coloro che svolgono attività sperimentale in laboratorio sono tenuti a seguire le seguenti disposizioni:

- a)* maneggiare con estrema cura tutte le attrezzature in vetro o potenzialmente pericolose, quali lame, bisturi, vetreria, sostanze chimiche;
- b)* se durante l'esercitazione dovesse rompersi qualche oggetto di vetro, i pezzi non devono essere raccolti dagli allievi, ma vanno avvisati immediatamente l'insegnante o l'Assistente tecnico, o oltre al collaboratore di piano che provvederanno alla raccolta;
- c)* utilizzare, nel rispetto delle norme di sicurezza, i dispositivi di protezione individuale (DPI) che di volta in volta l'insegnante riterrà necessari per la specifica esercitazione (occhiali, mascherina, guanti ecc.);
- d)* evitare di portare collane o braccialetti con ciondoli penzolanti e indumenti come sciarpe, foulard ecc.
- e)* se si portano lenti a contatto è vivamente consigliato l'uso degli occhiali protettivi;

f) alla fine di ogni esercitazione, ove possibile, la risistemazione e la pulizia della postazione di lavoro, sarà cura del gruppo degli allievi che ne ha fatto uso, dovrà essere lasciata nelle condizioni in cui è stata trovata;

g) lavare sempre accuratamente le mani a esercitazione terminata e, ove opportuno, anche durante l'esercitazione stessa;

h) muovere tutti i materiali ad elevata temperatura o contenenti sostanze chimiche esclusivamente entro la superficie del banco di lavoro;

i) in caso di insorgenza di malfunzionamenti elettrici (fumo, odori sospetti) o in caso di principio di incendio dare immediata comunicazione al tecnico o all'insegnante;

l) normalmente gli allievi lavorano in piccoli gruppi trovando tutto il materiale necessario alle esercitazioni sul banco da lavoro. Gli allievi si devono attenere scrupolosamente ed esclusivamente alle istruzioni operative fornite dall'insegnante, verbalmente e/o attraverso l'ausilio di una scheda operativa;

Art. 5: Norme Generali di sicurezza e prevenzione.

a) Il laboratorio deve essere dotato di una cassetta di pronto soccorso per eventuali e limitati interventi di prima necessità;

b) per la prevenzione degli incendi e il piano di evacuazione si fa riferimento alle disposizioni valide per l'intero Liceo;

c) per quanto attiene alla sicurezza e alla prevenzione in generale, ove non esplicitamente contemplato dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente;

Art. 6: Adempimenti del personale tecnico in ambito di prevenzione.

L'assistente tecnico ha l'obbligo, durante l'attività lavorativa, di:

a) rispettare e far rispettare tutte le norme di comportamento previste dal Regolamento;

b) segnalare ogni anomalia relativa all'efficienza degli impianti sezionatori di energia e degli impianti di alimentazione di acqua e gas, delle attrezzature antincendio e di emergenza sanitaria, al personale ATA responsabili degli interventi di blocco e di chiusura degli impianti stessi;

c) verificare che gli strumenti e le attrezzature utilizzate siano idonee all'impiego previsto, integre e correttamente funzionanti;

d) consegnare prima delle esperienze, ove richiesto dalle stesse, i mezzi di protezione individuale.

Art. 7: Chiusura delle attività giornaliere

Al termine dell'attività giornaliera l'assistente tecnico o, in sua assenza, un addetto del personale ATA, ha il compito di:

a) controllare la chiusura dei rubinetti dell'acqua;

b) controllare lo spegnimento di tutte le apparecchiature elettriche e del quadro elettrico generale;

c) controllare la chiusura a chiave di armadi e cassette;

d) controllare che i laboratori siano in ordine e non siano presenti evidenti anomalie;

e) chiudere a chiave i laboratori;

f) i docenti che utilizzano i laboratori al di fuori dell'orario di servizio dell'assistente tecnico hanno l'obbligo di adempiere personalmente a quanto previsto dai precedenti commi.

Art. 8 Documentazione.

Presso il laboratorio deve essere depositata la seguente documentazione:

a) regolamento;

b) norme di comportamento per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti;

c) planimetria di evacuazione;

d) orario settimanale del laboratorio;

e) registro delle sostanze chimiche presenti, registro per la segnalazione di rotture, guasti, manomissioni e ammanchi di materiale, registro delle prenotazioni (anche in formato digitale);

f) registro carico e scarico rifiuti speciali;

Una copia del Regolamento e del piano di evacuazione devono essere esposte in modo ben visibile all'interno di ciascun laboratorio.

Art. 9 Responsabilità.

a) Nei confronti degli alunni che, con comportamento scorretto o superficiale, provochino danni, o non si atterranno alle disposizioni impartite dall'insegnante in relazione alle norme contenute nel presente regolamento, si adotteranno provvedimenti disciplinari;

b) Il docente accompagnatore unitamente all'assistente tecnico sono responsabili del corretto svolgimento delle attività che avvengono all'interno del laboratorio, secondo le modalità elencate nel presente regolamento;

c) sull'insegnante accompagnatore, congiuntamente all'assistente tecnico, nei limiti delle rispettive competenze grava un dovere di vigilanza sugli alunni presenti all'interno del laboratorio, con conseguenti responsabilità ai sensi dell'art. 2048 c.c.

Fasano, 10.12.2018

Coordinatore del Dipartimento

Assistente tecnico

Il Dirigente Scolastico